



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena

Affissa all'Albo Pretorio il
Repertorio n. _____

Il Messo Comunale

IMMEDIATAMENTE

ESEGUIBILECOPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione

Numero 32 del 30/04/2013

Oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO ANNO 2013. -

L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 17:00 nella Sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio con prot. n. 5891 del 24.04.2013 all'appello nominale risultano presenti i Signori:

BROGIONI PAOLO	P	TOCE CARMELO	P
CINCI STEFANO	P	CICERO ALESSANDRO	P
FABBIANI CAMILLA	P	BELLESI SILVANO	P
PEDANI VITTORIA	P	LUCCHESINI GIORGIO	A
MARINI GABRIELE	P	AIAZZI MARTA	P
LA PLACA LUISA	P	NENCINI ALESSANDRO	A
BIAGINI RICCARDO	A	CAVICCHIOLI LUCIANO	A
FERRINI ANDREA	P	SARGENTI GIULIANO	P
BIANCUCCI KETI	P	FRANCESCHI LETIZIA	P
GALARDI LORENZO	A	IORE LEONARDO PAOLO PIETRO	A
TICCI LORENZO	P		

Partecipano alla seduta senza diritto di voto, gli Assessori:

CASPRINI FEDERICA, DE MARCO FILOMENA , LENZI MAURO , LOGI MASSIMO,
NICCOLINI CLAUDIO , PARRI LEONARDO

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. D'ACO DR.
DANILO, Segretario.

Presiede il Sig. MARINI GABRIELE, Consigliere.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti numero 15, tra Consiglieri e Sindaco su 20 Consiglieri assegnati, dichiara aperta la Seduta.

(Si dà atto che sono presenti n. 15 Consiglieri, compreso il Sindaco).

A questo punto prende la parola il Consigliere Fiore Leonardo, quale Presidente della 1^a Commissione Consiliare permanente per presentare l'argomento in oggetto.

Al termine della esposizione del Consigliere Fiore, prende la parola l'Assessore Parri Leonardo: il tutto così come evincesi dall'apposito documento allegato all'originale della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e che a questo punto si intende nuovamente riportare e trascrivere:

... omissis ...

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il D. Lgs. 14.3.2011 N. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria e successive modifiche ed integrazioni;

- Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione e le successive modifiche e/o integrazioni, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

- Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale la suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

- Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

- Rilevato come occorre pertanto determinarsi sulle aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2013, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011, nella relativa legge di conversione, alle altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio, ed alle successive modifiche e/o integrazioni;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18.05.2012;

Viste in particolare le modifiche apportate alla disciplina dell'imposta dalla Legge di Stabilità 2013, Legge n. 228 del 24.12.2012, in particolare dall'art. 1 comma 380 e seguenti in cui si prevede, innanzi tutto la soppressione della riserva del gettito a favore dello Stato di cui all'art. 13 comma 11, contenuta nel D.L. 201/2011;

Dato atto, pertanto che dal 2013, tutto il gettito di tale imposta e' di spettanza dei comuni, con la sola eccezione (prevista alla successiva lettera f) di quello prodotto dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

Considerato che su tali immobili di categoria D, in base a quanto previsto dalla successiva lettera g), i comuni possono aumentare (ma non più precedere riduzioni) l'aliquota sino a 0,3 punti percentuali ed in tal caso il relativo gettito e' di spettanza comunale;

- Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, modificabili dal comune sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione, e allo 0,2 per cento, riducibile allo 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

- Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e successive modifiche e integrazioni e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre determinarsi come segue:

- Aliquota ordinaria nella misura del	1,06 per cento
--	-----------------------

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo Tale aliquota si applica anche alle: a) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate. <i>A tale scopo risulta necessario inoltrare idonea comunicazione da far pervenire al Comune di Colle di Val D'Elsa entro e non oltre il termine del versamento a saldo dell'anno di riferimento, indicante gli immobili oggetto di agevolazione.</i>	0,50 per cento
2	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133	0,20 per cento
3	Detta aliquota si applica anche alle unità Immobiliari ad uso abitativo locate a canone concordato secondo le disposizioni di cui all'art. 2 comma 3 della Legge n. 431/1998. <i>Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dovrà essere inoltrata al comune copia del contratto di locazione entro lo stesso termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta.</i>	0,95 per cento

- Preso atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 come sopra convertito e successive modifiche e integrazioni;

- Dato atto che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;

d) 60 (elevato a 65 dall'1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

- Ritenuto, altresì, di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante per le fattispecie elencate al punto 1) e alla lettera a) e che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10 dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- Atteso altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;

- Ritenuto, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di "abitazione principale", di disporre, stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (unità immobiliari possedute da anziani e disabili) la presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, comunicazioni da far pervenire al Comune di Colle di Val D'Elsa entro e non oltre il termine del versamento a saldo dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, verrà applicata la sanzione di Euro 51,00 di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;

- Visto il Comunicato del Ministro dell'Interno del 03 gennaio 2013 che stabilisce il differimento al 30 giugno 2013 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013;

-Visto l'art. 10 comma 4 lettera b) del Decreto Legge 08 aprile 2013 n. 35, in cui, si sostituisce il comma 13 bis del Decreto n. 201/2011 con la disposizione per cui a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base degli

atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune e' tenuto ad effettuare l'invio entro il 9 maggio dello stesso anno;

- Preso atto delle recenti intenzioni governative, che potrebbero modificare sostanzialmente l'impianto dell'imposta di cui alla presente deliberazione, questo consesso si riserva di riesaminare la materia alla luce delle nuove disposizioni che saranno introdotte;

- Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

- Visto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, - Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Bilancio Entrata in ordine alla regolarità' tecnica e del Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze in ordine alla regolarità' contabile;

Posto in votazione il presente provvedimento, su n. 15 Consiglieri presenti, compreso il Sindaco e votanti, sullo stesso si ottiene il seguente esito:

- voti favorevoli: n. 13;
- voti contrari: n. 2 (Fiore e Franceschi);

Pertanto,

DELIBERA

1. attese le premesse di stabilire, per quanto in premessa meglio specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria, a valere per l'anno 2013:

- Aliquota ordinaria nella misura del	1,06 per cento
--	-------------------------------

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1) a)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Detta aliquota si applica anche alla: - unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate. <i>A tale scopo e' necessario inoltrare idonea comunicazione da far</i>	0,50 per cento
--------------	--	-------------------------------

	<i>pervenire al Comune entro e non oltre il termine del versamento a saldo dell'anno di riferimento, indicante gli immobili oggetto di agevolazione.</i>	
2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133	0,20 per cento
3)	Detta aliquota si applica anche alle unita' Immobiliari ad uso abitativo locate a canone concordato secondo le disposizioni di cui all'art. 2 comma 3 della Legge n. 431/1998. <i>Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dovra' essere inoltrata al comune copia del contratto di locazione entro lo stesso termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta.</i>	0,95 per cento

2. di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;

3. di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come in premessa indicate, detrazione spettante anche per le fattispecie elencate al punto 1) e alla lettera a);

4. di dare atto altresì:

- che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;
- che per abitazione principale, intesa dal legislatore è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"; e le pertinenze della stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

5. di stabilire, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di "abitazione principale", disporre stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (unità immobiliari possedute da anziani e disabili) la presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati,

comunicazioni da far pervenire al Comune entro e non oltre termine per il versamento a saldo dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, verrà applicata la sanzione di Euro 51,00 di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;

6. di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune derivante dall'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, secondo quanto previsto dal citato D.L. n. 201/2011 come sopra convertito e successive modifiche e/o integrazioni, verrà introitata all'apposito capitolo dell'esercizio 2013;

7. di provvedere entro la data del 09 maggio all'invio di tale atto per via telematica mediante inserimento del testo sul portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.L.vo 28 settembre 1998 n. 360 dando atto che l'efficacia di tale atto decorre dalla data di pubblicazione dello stesso atto nel predetto sito informatico;

8. di prendere atto delle recenti intenzioni governative, che potrebbero modificare sostanzialmente l'impianto dell'imposta di cui alla presente deliberazione, riservandosi questo consesso, in tal caso, di riesaminare la materia alla luce delle nuove disposizioni che saranno introdotte;

9. con votazione separata, avente esito invariato – con n. 13 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Fiore e Franceschi) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.-

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MARINI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D'ACO DR. DANILO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, co. 1, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la suestesa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il _____ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Colle di Val D'Elsa, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Danilo D'Aco

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Colle di Val D'Elsa, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, co. 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il _____

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Colle di Val D'Elsa, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Colle di Val D'Elsa, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
